

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **151/1970** (ECLI:IT:COST:1970:151)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **18/06/1970**; Decisione del **02/07/1970**

Deposito del **16/07/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5226**

Atti decisi:

N. 151

## ORDINANZA 2 LUGLIO 1970

*Deposito in cancelleria: 16 luglio 1970.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 22 luglio 1970.*

Pres. BRANCA - Rel. REALE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272

(ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), e dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Enriquez Walter e Cerutti Giancarlo ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza pronunciata il 13 novembre 1969 dal tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra il signor Walter Enriquez e i signori Giancarlo Cerutti e Silvio Biganzoli, è stata sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa), e dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (concernente le tasse sui contratti di borsa).

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 22 aprile 1970;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*